



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 27/12/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 267/2000. ATTO DI PIGNORAMENTO. N. 1096/2023 R.G.E. INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA, SECONDA SEZIONE CIVILE.

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **17.00** e seguenti, presso i locali dell'Incubatore dei Nebrodi in loc. "CONTURA", in seguito ad invito di convocazione, alla seduta di inizio in sessione straordinaria ed urgente che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri, risultano all'appello nominale:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Giuseppe Davide Di Nardo	SI	Marica Truglio	NO
Andrea Carcione	SI	Serena Fabio	SI
Giuliana Zingales	SI	Giuseppe Drago	SI
Angela Truglio	SI	Bruno Natale	NO
Carlo Vicario	SI	Claudia Bontempo	NO

Assegnati n. 10

Assenti n. 3

In carica n. 10

Presenti n. 7

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott. **Giuseppe Davide Di Nardo**.

Partecipa il **Segretario Comunale**, Dott.ssa **Angela Ricca**.

L seduta è Pubblica.

Sono presenti in aula per l'Amministrazione Comunale il Sindaco e il Vicesindaco.



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

Proposta di Deliberazione Consiliare

Predisposta dal I Settore - Amministrativo

Presentata dal Sindaco Avv. Vincenzo Amadore

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 267/2000. ATTO DI PIGNORAMENTO. N. 1096/2023 R.G.E. INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA, SECONDA SEZIONE CIVILE.

Premesso che:

- con ricorso per decreto ingiuntivo Ist. N. 1 dep. 12.01.2022 depositata presso il Tribunale di Patti, il ricorrente chiedeva la somma di €. 19.636,37, oltre interessi come in domanda nonché le spese della procedura, per quanto dovuto per attività professionale svolta in favore del Comune;
- il sopra citato ricorso è stato notificato in data 17.05.2022 ed acquisito al Prot. n.5331 del 20.05.2022 unitamente al Decreto Inggiuntivo n. 152/2022 del 28.04.2022 R.G. 66/2022;

Considerato che il predetto Decreto Ingjuntivo non è stato opposto, il Tribunale di Patti ha emesso Decreto di Esecutorietà n. cronol. 6728/2022 del 10.09.2022 R.G. 66/2022 Repert. N. 823/2022 del 10.09.2022 ed è stato notificato all'Ente in data 23.11.2022 e assunto al Prot. n. 12848 del 24.11.2022;

Atteso che:

- in data 24.04.2023 al prot. n. 4179 è stato notificato a questo Ente, da parte del ricorrente, atto di precezzo in relazione al debito con intimazione al pagamento a favore di una somma complessiva di € 28.802,79;
- in data 12.06.2023 al prot. n. 6054, è stato notificato atto di pignoramento di crediti presso terzi, alla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia;
- in data 30/10/2023 al prot. generale n.11378, è stato notificato, avviso di iscrizione al ruolo pignoramento ex art. 543, comma 5°, c.p.c. presso il Tribunale Civile di Messina r. g. e. n. 1096/2023;

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 249 del 23.11.2023 è stata data autorizzazione al Sindaco a presentare opposizione all'atto di pignoramento presso terzi - R.G.E. n. 1096/2023 del Tribunale di Messina ed è stato conferito incarico ad un legale di fiducia del Comune;

Rilevato che nonostante i ripetuti solleciti inviati al professionista si è riscontrata la mancata e ingiustificata comunicazione all'Ente da parte del creditore precedente della documentazione fiscale necessaria ai fini della liquidazione delle somme;

Preso atto che il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, ha emesso in data 28.10.2025 provvedimento assunto al protocollo dell'Ente al n. 12456 del 29.10.2025, con il quale:

- a) accoglieva, tra le altre cose, parzialmente, l'istanza cautelare avanzata dall'opponente Comune di Galati Mamertino;
- b) compensava integralmente tra le parti le spese processuali inerenti la fase cautelare;
- c) assegnava in pagamento alla controparte, salvo esazione, le somme accantonate dalla Tesoreria Comunale in danno del summenzionato debitore esecutato, e ciò fino all'Integrale concorrenza delle spese di preceppo e di esecuzione siccome prima liquidate ed a soddisfo del credito azionato nella misura quantificata in parte motiva;

Considerato che nella parte motivata il credito fatto valere con atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 e segg. c.p.c. avviato dalla controparte in danno del Comune di Galati Mamertino ammonta, in base ai titoli esecutivi, ad € 22.877,19 (così specificati: € 19.636,00 per sorte capitale: € 2.259,04 per interessi al tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 16/3/2018 (come previsto dal titolo esecutivo), - € 145,50 per spese esenti liquidate nel decreto azionato, - €. 621,00 per compensi fase monitoria e relative spese generali, - €. 21,62 per spese rilascio copie decreto, - €. 27,11 per spese notifica decreto, - € 24,84 per c.p.a., - €. 142,08 per Lv.a.), oltre ulteriori interessi maturandi al tasso legale previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c. sulla sorte capitale suindicata fino al soddisfo, le spese di preceppo e di esecuzione in €.1.810,42 (di cui € 236,00 per spese di preceppo, (1.403,00 per compensi inerenti il processo esecutivo ed €. 171,42 per spese vive), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed I.V.A. come per legge;

Atteso che il totale del credito liquidato dal Giudice si può sintetizzare come riportato nel seguente prospetto:

- Titolo esecutivo: €. 22.877,19;
- Spese (spese vive, spese generali, CPA, IVA): €. 2.340,41;

Considerato che nel provvedimento del Tribunale è stata prevista la somma di €. 142,08 a titolo di IVA e che dalla fattura emessa dal creditore risulta che lo stesso adotta il regime fiscale forfettario per cui l'IVA non deve essere rimborsata;

Considerato altresì che nel provvedimento di che trattasi il Tribunale non ha tenuto conto delle spese di registrazione, pari ad €. 408,75, in quanto non ne era stata fornita prova, ma che il ricorrente aveva effettivamente pagato come da ricevute fornite dallo stesso ed acquisite all'Ente al Prot. n. 16002 del 12.12.2025;

Atteso che ai fini del riconoscimento del debito complessivo va inclusa anche l'imposta di registro, ma non deve essere considerata l'IVA;

Vista la fattura n. 38-E-2025 del 13.11.2025 emessa dal creditore per un importo complessivo di €. 25.217,60 recante come causale "Compensi e spese relative alla procedura esecutiva presso terzi n. 1096/2023 R.G.E. - Tribunale di Messina";

Precisato che le somme derivanti dal provvedimento del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile del 28.10.2025, di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. 1096/2023, sono state già pagate dalla Tesoreria Comunale, giusto provvisorio di spesa n. 53 per un importo di 25.217,60 a favore del ricorrente;

Tenuto conto che, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie della lett. a) in quanto derivante dal Decreto Inguntivo n. 152/2022 del, 28.04.2022 R.G. 66/2022 e dalla successiva procedura esecutiva R.G.E. n. 1096/2023 del 28.10.2025 emessa dal Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile;

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n.2127), il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che “accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento” ed “accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”, individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel ai sensi del quale: “*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.*

Considerato che l'esecuzione delle Sentenze e delle Ordinanze, divenute esecutive, è subordinata al previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) della citata norma;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*”;

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 4 15.11.2011, n. 2127) il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che *“accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento”* ed *“accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”*, individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Evidenziato che la Corte ha ribadito che “anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare”;

Preso atto del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: [...] La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194...” sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per

contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...]

Considerato che:

- il Decreto Inguntivo eseguito ed il provvedimento del 28.10.2025 del Tribunale di Messina nella procedura n. R.G.E. 1096/2023 rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Considerato che sulla presente proposta devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod., nonché il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

Vista la deliberazione di C.C. n.9 del 29.04.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 48/1991 e s.m.i.;
- la Sentenza n. 629/2025 del Tribunale di Patti;
- l'Ordinanza n. 263-1/2024 e l'Ordinanza n. 263/2024 del Tribunale di Caltanissetta,

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa:

1. **Di riconoscere**, ed approvare, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, per un importo totale di € 25.626,35 in favore della controparte derivanti dal Decreto Inguntivo n. 152/2022 del, 28.04.2022 R.G. 66/2022 e dalla successiva

procedura esecutiva R.G.E. n. 1096/2023 e del provvedimento del 28.10.2025 emesso dal Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile;

2. **Dare atto** che la somma di €. 25.217,60 è stata già pagata dal Tesoriere comunale – Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia Società Cooperativa, in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile del 28.10.2025, di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. 1096/2023 come segue: provvisorio di spesa n. 53 per un importo di 25.217,60 a favore del ricorrente;
3. **Di dare atto** che il provvedimento del 28.10.2025 emesso dal Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, non ha tenuto conto delle spese di registrazione, pari ad €. 408,75, in quanto non ne era stata fornita prova, ma che il ricorrente aveva effettivamente pagato come da ricevute fornite dallo stesso ed acquisite all'Ente al Prot. n. 16002 del 12.12.2025;
4. **Di dare atto** che, ai fini del recupero dell'IVA, pari a euro 142,08, si procederà a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del creditore al momento del rimborso dell'imposta di registro, effettivamente sostenuta e tuttora dovuta, in quanto non conteggiata nel provvedimento emesso dal Tribunale;
5. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere all'adozione degli atti consequenziali alla presente deliberazione al fine di provvedere al pagamento per le motivazioni indicate in premessa;
6. **Di dare atto** che la somma trova copertura nel bilancio dell'Ente, sull'apposito capitolo del bilancio dell'Ente;
7. **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario a registrare l'impegno contabile della spesa;
8. **Di disporre** la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
9. **Di dare atto** che la presente deliberazione consiliare verrà allegata al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs 267/2000;
10. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

IL PROPONENTE

F.to Avv. Vincenzo Amadore

IL RESPONSABILE DEL I Settore -

Amministrativo

Calogero Frisenda



Pareri

Comune di Galati Mamertino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2025 / 70

Ufficio Proponente: Ufficio Affari Generali

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 267/2000. ATTO DI PIGNORAMENTO. N. 1096/2023 R.G.E. INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA, SECONDA SEZIONE CIVILE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2025

Il Responsabile di Settore

Calogero Frisenda

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Rosa Maria Schillirò

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e, con il consenso dei consiglieri, procede dalla lettura per oggetto della proposta, dando atto della presenza del parere favorevole del revisore unico dei conti.

La consigliera Zingale chiede al Presidente di specificare anche in questo caso l'ammontare del debito e a quando risale,

Il Presidente precisa che si tratta di un debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo per un ammontare di circa € 25.000,00 e riguarda sempre un incarico legale conferito senza l'idonea copertura finanziaria durante il periodo dell'amministrazione Natale.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, precisa che, quindi, anche in questo caso, si tratta di debiti formatisi durante il periodo in cui il Consigliere Natale era Sindaco, il quale però oggi ha abbandonato l'aula invece di restare e riconoscere i suoi debiti.

Il Consigliere Drago precisa che se ci fosse stato il Consiglio Comunale in diretta streaming tutta la popolazione avrebbero visto il comportamento dei consiglieri Natale e Bontempo e avrebbe tratto le proprie conclusioni.

Il Sindaco, ottenuta la parola, risponde al consigliere Drago che la richiesta del consiglio in streaming se non ricorda male, è stata sempre rivolta al Presidente del consiglio Comunale, trattandosi di una competenza prettamente del Consiglio Comunale. Inoltre il Sindaco aggiunge di essere assolutamente favorevole al consiglio in streaming, tanto è vero che quando rivestiva la carica di consigliere di opposizione aveva presentato la proposta insieme agli altri consiglieri di opposizione, che però non è stata approvata dall'allora maggioranza del consiglio comunale sotto la legislatura del Sindaco Natale e ora appare davvero insolito che proprio il Consigliere Natale si faccia promotore di tale richiesta che a suo tempo sotto la Sua Amministrazione era stata bocciata.

In ogni caso, prosegue il Sindaco, affermando che il Presidente del Consiglio Comunale, se non ricorda male, si era impegnato in consiglio comunale a portare avanti questa proposta dopo la necessaria sistemazione e adeguamento dell'aula consiliare.

Il Sindaco conclude precisando che si tratta di una decisione del consiglio comunale approvare il regolamento per il consiglio di streaming ed eventualmente il regolamento per la tenuta delle sedute di consiglio da remoto.

Il consigliere Drago, a seguito delle precisazioni del Sindaco, invita il Presidente del Consiglio Comunale a predisporre una proposta di regolamento per il consiglio in streaming e per la tenuta delle sedute di consiglio da remoto.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta.

La votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da n. 7 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 Consiglieri assegnati ed in carica che dà il seguente esito;

- Voti favorevoli n. 6
- Astenuti n. 1 (Drago)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile nonché del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

VISTO il Vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR.. n. 23 del 07.09.98 n. 30 del 23.12.2000;

VISTO il decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra descritta;

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che qui si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge.
2. **Di trasmettere** alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002.

Successivamente, il Presidente, invita il Civico Consesso a votare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da n. 7 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 Consiglieri assegnati ed in carica che dà il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 6
- Astenuti n. 1 (Drago)

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione della proposta di cui all'oggetto immediatamente eseguibile nel rispetto dell'art. 12 della L.R. 44/1991.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Consigliere Anziano
Andrea Carcione**

**Il Presidente
Giuseppe Davide Di Nardo**

**Il Segretario Comunale
Angela Ricca**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (www.comune.galatimamertino.me.it) per 15 giorni interi e consecutivi dal 29/12/2025 al 13/01/2026

Galati Mamertino, li 29/12/2025

**Il Segretario Comunale
Angela Ricca**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27/12/2025**;
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva;

**Il Segretario Comunale
Angela Ricca**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galati Mamertino. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELA RICCA in data 29/12/2025
Andrea Carcione in data 29/12/2025
Giuseppe Davide Di Nardo in data 29/12/2025